



COMUNE DI VEROLAVECCHIA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza n. 22/2025

Oggetto: realizzazione di n. 1 rallentatore di velocità del tipo rialzo stradale (modifica del profilo longitudinale della strada) sulla Strada per Monticelli, tratto in prossimità con il Q.re de Gasperi

Il Responsabile

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute dai residenti del Q.re De Gasperi circa la forte velocità tenuta dai veicoli sulla Strada per Monticelli, anche in prossimità dello svincolo residenziale; preso atto altresì del passaggio anche di bambini a piedi e/o in bicicletta in quel tratto di strada, attesa la presenza del campo sportivo comunale; che trattasi di tratto di strada percorso anche da numerosi mezzi pesanti;

CONSIDERATO che trattasi di Strada, per quel tratto, comunale;

RITENUTO, a maggiore tutela della sicurezza stradale, di accogliere le segnalazioni e riconoscere la situazione di pericolo che la forte velocità dei veicoli provoca su quel tratto di strada;

RITENUTO pertanto necessario di procedere all'installazione di n. 1 rallentatore di velocità, denominato *rialzo stradale*, sulla Strada per Monticelli, tratto in prossimità del Q.re De Gasperi, al fine di limitare la velocità mantenuta dai veicoli in transito che creano un pericolo per l'incolumità pubblica;

TENUTO conto che tale manufatto non va confuso con i *dossi* di rallentamento *artificiali* (in gomma) disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 495/92 (Regolamento del Codice della Strada), perché la geometria prescritta per il rialzo stradale è diversa rispetto a quella prevista dal citato articolo del Reg. C.d.S;

OSSERVATO che i rialzi stradali non richiedono necessariamente i "segnali di dosso" e che ad essi non si possono applicare le caratteristiche di cui all'art. 179 del Reg. C.d.S; che tuttavia, a maggior tutela, nel caso di specie si provvede ad impiegare quantomeno zebrature parallele alla direzione di marcia e segnaletica verticale, come si seguito specificata;

OSSERVATO altresì che per la realizzazione dei rialzi stradali, secondo le direttive del Decreto MIT prot. 6792 del 5.11.2001 *Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*, è prevista, per le strade locali F, una pendenza massima del 10%;

VISTI gli artt. 3, 6 e 42 del D.Lgs. 30. aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della Strada

VISTA la propria competenza all'adozione del presente atto in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

per quanto in premessa,

1. L'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h sulla Strada per Monticelli, tratto in prossimità del Q.re De Gasperi;
2. l'installazione, di un dispositivo rallentatore di velocità del tipo *rialzo stradale* con pendenza

massima del 10%. Il manufatto viene opportunamente segnalato secondo le prescrizioni dettate dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione;

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, Area Tecnica LL.PP., è incaricato: di dare immediatamente corso alla presente ordinanza curando gli adempimenti, della posa in opera e della manutenzione di tutta la necessaria segnaletica verticale ed orizzontale;
2. Copia della presente ordinanza venga inviata per quanto di competenza all'Ufficio Tecnico Comunale, Area Tecnica LL.PP.;

COMUNICA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia

o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con d.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'articolo 8 della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante del Servizio Polizia Municipale.

Si pubblichi e si comunichi.

AVVERTE

Che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge

Che il personale designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sull'applicazione del presente provvedimento.

Verolavecchia, 11 novembre 2025

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Il Sindaco
Avv. Maura Gualdi



COMUNE DI VEROLAVECCHIA

PROVINCIA DI BRESCIA